

DELIBERA N. 26 /13/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 2456/ROSCAV/SM AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE "RAI 4") PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 44.

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante "*Testo Unico della radiotelevisione*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132; dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73 e dal decreto legislativo n. 120, del 28 giugno 2012, "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*" nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

n.194/12/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 maggio 2012, n. 124;

VISTO l'atto della Direzione servizi media dell'Autorità in data 21 settembre 2012, CONT. 83/12/DISM/N°PROC.2456/ROSCAV/SM, notificato in data 24 settembre 2012, con il quale veniva contestata alla società Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre “Rai 4”, la violazione dell’art.34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, per aver trasmesso il programma “Fisica o Chimica” il 12 settembre, il 19 e il 16 ottobre 2010 e nei periodi dal 23 gennaio al 26 gennaio 2012 e dal 12 marzo al 20 marzo 2012, ritenuto non idoneo ad un pubblico di minori;

VISTE le memorie giustificative della società Rai spa protocollate al n. 0050529 del 9 ottobre 2012 - precisate sia in sede di audizione svolta in data 14 novembre 2012, a seguito dell'accesso agli atti del relativo procedimento e della contestuale estrazione in copia effettuati in data 8 ottobre 2012, sia con ulteriore memoria integrativa protocollata al n. 0000420 del 3 gennaio 2013 - con le quali è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni:

-a) secondo la società Rai spa la contestazione è tardiva poiché effettuata dall'AGCOM ben oltre il termine di cui all'art. 14 della l. n. 689 del 1981, secondo il quale gli estremi della violazione debbono essere notificati [...] entro il termine di novanta giorni [...] dall'accertamento”. Il termine “accertamento”, utilizzato dalla norma, come da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, deve essere interpretato nel senso di “possibilità di accertamento”, coincidente con il “momento a partire dal quale l'amministrazione è stata posta in grado di accertare gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito”. Nel caso in esame la “possibilità dell'accertamento” per l'Autorità procedente, a parere della società Rai spa, è coinciso con il periodo immediatamente successivo alla trasmissione delle puntate del telefilm. Invece, l'Autorità ha contestato la presunta violazione ben due anni (per quanto riguarda le puntate del 2010), nove e sei mesi (per le puntate del 2012) i fatti che l'avrebbero determinata in violazione dei principi posti a tutela della certezza delle situazioni e dei rapporti giuridici di cui all'art. 14 della legge n. 681/1981. In ogni caso, ad avviso della società, la “possibilità dell'accertamento” è indiscutibilmente emersa per le puntate del 12 settembre, 9 e 16 ottobre 2010 non oltre il 27 dicembre 2010, cioè quando l'Autorità ha ricevuto la Risoluzione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori. Parimenti, per le residue puntate contestate, la “possibilità dell'accertamento”, secondo la società Rai spa, è emersa non oltre il 27 marzo 2012, cioè quando sono pervenuti all'Autorità dall'Isimm ricerche Srl e dalla Geca Italia Srl le note relative all'attività di monitoraggio del programma “Fisica e Chimica” con gli elementi che avrebbero potuto consentire di accertare immediatamente l'infrazione. Da ultimo, il verbale di accertamento formale dell'AGCOM è intervenuto il 25 giugno 2012, ossia 91 giorni antecedenti la notifica della contestazione;

-b) la società Rai spa rappresenta che “Fisica o Chimica” è una serie televisiva che affronta, con spirito critico, didattico e costruttivo, vicende e problematiche di studenti e professori di un Istituto superiore di Madrid. La serie ha ricevuto il premio Ondas come migliore serie spagnola “per la sua capacità di comunicazione con un pubblico giovane e adattarsi allo sviluppo della multiplatforma dei contenuti”, il premio Jovenes D.O. La Mancha 2009 e il premio Teatro Kapital 2010. La serie affronta tematiche connotate dall’“appartenenza” alla vita quotidiana dei giovani di oggi quali: il bullismo, la discriminazione razziale nelle scuole, la presa di coscienza della identità omosessuale, l’omofobia, il rapporto genitori/figli, gli effetti dannosi dell’uso di alcol e droghe. In particolare, in una delle puntate contestate vengono meritoriamente stigmatizzati, senza far ricorso a turpiloquio o a sequenze cruente, fenomeni di razzismo. Nel telefilm si affronta, altresì, la tematica relativa alla presa di coscienza della “diversità” sessuale di uno studente e si condannano comportamenti discriminatori nei confronti degli omosessuali. In un’altra delle puntate contestate sono altresì condannati e biasimati atti di bullismo realizzati da un giovane. Nel telefilm vengono, inoltre, diffuse brevi immagini di studenti che detengono sostanze stupefacenti o consumano alcolici necessarie ad evidenziare le conseguenze nocive di tale utilizzo. Nella serie vengono anche affrontate problematiche relative alla sessualità giovanile ma, sempre, in chiave critica e didattica. Pertanto la società Rai spa ritiene indiscutibile che le tematiche trattate nella serie diffusa da Rai4 erano non solo fruibili da parte dei minori ma anche utili agli stessi per approfondire problematiche di notevole attualità che li interessa direttamente. La contestazione, ad avviso della società Rai spa, muove dal presupposto che non siano idonee per i minori alcune sequenze del telefilm delle quali è indicato il dettaglio dell’orario di inizio e di fine e al riguardo rappresenta che le stesse non possono essere estrapolate dal contesto narrativo in cui sono inserite, dal fine ultimo per il quale sono state diffuse;

-c) la Rai ha, comunque, ritenuto opportuno trasmettere il telefilm “Fisica o Chimica” nella fascia oraria di “televisione per tutti”, in cui si presume che il pubblico dei minori all’ascolto sia supportato dalla presenza di un genitore in grado di fornire loro l’eventuale assistenza o, nello svolgimento della funzione educativa, di decidere di cambiare canale e di fruire di altri programmi in onda 24 ore su 24 su RaiGulp, RaiYoYo e RaiScuola specificamente dedicati ai più giovani, oltre ai canali Rai Sport, Rai Storia e Rai News idonei alla fruizione congiunta da parte della famiglia;

-d) la Rai, in piena ottemperanza alla previsione di cui al comma 2 dell’art. 34 del D.lgs 177/2005, ha diffuso le puntate del 12 settembre (ore 12.22) del 9 e del 16 ottobre 2010 (ore 19.00) con l’adozione della segnaletica gialla “Bambini accompagnati”. A seguito della risoluzione n. 61/10 del 13 dicembre 2010, relativa alle predette puntate, la Rai ha inoltre opportunamente modificato il consiglio di visione in piena ottemperanza all’art. 2.4 del Codice utilizzando all’inizio di ogni puntata un cartello di annuncio iniziale recante la scritta “programma adatto ad un pubblico adulto” e nel corso di tutta la durata delle stesse la segnaletica “rossa” posta sotto il logo dell’emittente. La società Rai spa sottolinea che la serie televisiva è stata, comunque, considerata del tutto idonea

alla visione degli spettatori più giovani soprattutto se appartenenti a quella fascia di età considerata adolescenziale, ovvero a quella fascia di età notoriamente attraversata da una dinamica di sviluppo della personalità talmente gradata e complessa da non poter essere classificata in base a “due colori” (giallo e rosso). La Rai non solo per mero tuziorismo e condiscendenza verso le segnalazioni del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, ma anche per la ristrettezza degli avvisi cromatici ha ritenuto di poter meglio segnalare con il rosso quell’avvertimento alla guida ed alla co-visione che apparterrebbe piuttosto ad un giallo “intenso” o ad un “arancione”;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni della società di cui alla lettera a) in merito al termine di novanta giorni, fissato dall' articolo 14, comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione che decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell’infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di conclusione delle attività ad esito delle quali viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi del “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell' Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche. Nel caso di specie, particolarmente complesso - trattandosi di serie televisiva e non di singolo filmato e che ha pertanto richiesto l’effettuazione di monitoraggi ad hoc di campioni di puntate del programma in oggetto al fine di addivenire ad una valutazione il più possibile approfondita e completa dell’intero programma – l’accertamento può intendersi come coincidente con la data del verbale di accertamento, e non della data di ricezione della risoluzione del Comitato di autoregolamentazione media e minori o delle risultanze del monitoraggio delle puntate del telefilm, in quanto si è reso necessario l’espletamento da parte degli uffici di attività intese sia alla individuazione della violazione contestata, sia della qualificazione del fatto segnalato nei suoi pertinenti termini giuridici. Il decorso del termine di 90 giorni deve quindi intendersi tra la data del verbale di accertamento (25 giugno 2012) e la data della notifica della contestazione pervenuta alla società (24 settembre 2012), termini quindi rispettati, considerato che nel caso di specie il 90° giorno cade in periodo festivo (domenica 23 settembre 2012) e che il giorno effettivo di scadenza coincide con il primo giorno utile feriale, ossia lunedì 24 settembre 2012;

RITENUTO di poter accogliere le dedotte giustificazioni sub b), c) e d) e, più in generale, rilevata la scarsa potenzialità pregiudizievole delle puntate monitorate del programma oggetto di contestazione, in quanto:

-la serie televisiva Fisica e Chimica, per il periodo monitorato, è andata in onda in fascia oraria c.d. per tutti, in particolare in data 12 settembre 2010 alle ore 12.22, in data 9 e 16 ottobre 2010 alle ore 19.00, in data 23, 24, 25 e 26 gennaio 2012 alle ore 13.45 e in data 12, 13, 14, 15, 16, 19 marzo 2012, sia alle ore 9.00 che in replica alle ore 13.45, e in data 20 marzo alle ore 14.17;

-all'inizio degli episodi mandati in onda il 12 settembre, il 9 e il 16 ottobre 2010 e dopo ogni intervallo pubblicitario è stata trasmessa una schermata con un cartello riportante la scritta "bambini accompagnati", seguita da un segnale giallo intermittente per alcuni secondi; all'inizio degli episodi trasmessi il 23, 24, 25 e 26 gennaio 2012 e il 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20 marzo 2012 e dopo ogni intervallo pubblicitario è stata trasmessa una schermata con la scritta "programma adatto ad un pubblico adulto"; appare il bollino rosso, in alto a destra, che lampeggia per circa cinque secondi per poi perdurare in modalità fissa;

-la serie tratta tematiche particolarmente sensibili quali le relazioni sentimentali e sessuali, la droga, i problemi alimentari, il rapporto genitori-figli, l'omosessualità, il bullismo, il razzismo; pur rilevando le criticità intrinseche alle tematiche trattate, si osserva che le scene analizzate appaiono, nel complesso, giustificate dal plot narrativo e che le modalità di rappresentazione delle stesse risultano scevre di attenzione morbosa a particolari crudi e gratuiti;

-gli specifici accorgimenti adottati dall'emittente - tenuto conto sia della fascia oraria di messa in onda del programma, c.d. televisione per tutti, al di fuori della c.d. fascia oraria protetta, sia del sistema iconografico adottato (sistema di segnalazione iconografico giallo per ciò che concerne gli episodi mandati in onda il 12 settembre, il 9 e il 16 ottobre 2010 e sistema di segnalazione iconografico rafforzato per ciò che concerne le trasmissioni monitorate il 23, 24, 25 e 26 gennaio 2012 e il 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20 marzo 2012), sia del target del canale (dedicato a trasmissioni di film, serie televisive e d'animazione contemporanei) - appaiono compatibili con i contenuti esaminati e misure sufficienti a prevenire il potenziale pregiudizio allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, tenuto altresì conto che, ad un'analisi complessiva, le scene contestate appaiono comunque funzionali all'intreccio narrativo e che i valori positivi emergenti risultano idonei a controbilanciare i valori negativi rilevati;

RITENUTO, per l'effetto, che la messa in onda in data 12 settembre 2010 alle ore 12.22, in data 9 e 16 ottobre 2010 alle ore 19.00, in data 23, 24, 25 e 26 gennaio 2012 alle ore 13.45 e in data 12, 13, 14, 15, 16, 19 marzo 2012, sia alle ore 9.00 che in replica alle ore 13.45, e in data 20 marzo alle ore 14.17 non integri la violazione dell'art.34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci